



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

ALLEGATO LETT. A) ALLA DELIB. C.C. n. 46 del 27 settembre 2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Adottato con deliberazione del C.C. n. 46 del 27 settembre 2012

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

In attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Moggio Udinese, per gli scopi e finalità contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi e/o da reciproca assistenza morale e/o materiale, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Moggio Udinese, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. mod. ed int.

Art. 3 - Attività di sostegno delle unioni civili

1. Il Comune di Moggio Udinese adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento della normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere con specifici interventi le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

4. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare

attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All'interno del Comune di Moggio Udinese, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 4 - Iscrizione nel registro

1. L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

a) due persone maggiorenni, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Moggio Udinese e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo;

b) due persone maggiorenni, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Moggio Udinese e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;

2. Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino congiuntamente presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

a) la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà;

b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili.

3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5 - Trattamento dei dati del Registro e attestato di unione civile

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. **La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.**

2. Il Comune rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili.

3. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e

disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Cancellazione dal Registro

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Moggio Udinese produce la cancellazione dal Registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.

3. In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede d'ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.

4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti "medio tempore" dagli inadempienti.

5. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. Il venir meno dei rapporti affettivi o della reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. n. 223/1989 e succ. mod. ed integr.

6. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali- previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.

Art. 7 - Disposizioni finali

1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusiva rilevanza amministrativa ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e

comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Moggio Udinese, lì 27 settembre 2012.-

IL VICE SINDACO
(geom. Bruno GARDEL)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Paola BULFON)

I N D I C E

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Definizioni e campo di applicazione
Articolo 3	Attività di sostegno delle unioni civili
Articolo 4	Iscrizione nel Registro
Articolo 5	Trattamento dei dati del Registro e attestato di unione civile
Articolo 6	Cancellazione dal Registro
Articolo 7	Disposizioni finali